



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
 PROVINCIA DI CATANIA

N. 15847 di prot. del 28 MAG. 2001

N. 98 Reg. Del.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Adozione regolamento comunale servizi cimiteriali.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio	_____
Competenze	_____
Cod. _____ Cap. _____	_____
Art. _____	_____
Spese per _____	_____
_____	_____
Somma stanziata L.	_____
Aggiunta per storni L.	_____
L.	_____
Dedotta per storni L.	_____
L.	_____
L.	_____
Fondo disponibile L.	_____

L'anno duemilauno addì _____ 14
 del mese di _____ maggio
 alle ore _____ 18.30 nella Casa comunale, assistito dai
 Segretario del Comune Dott. Vincenzo Scarcella
 il Commissario Straordinario Dott. EMMI FRANCESCO nominato con DP n.
 254/GRV/SG dell'1/12/2000.

Visto ed iscritto al n. _____
 del Cap. _____ Art. _____ nel partitario
 uscita di competenza di L. _____

Addì _____ 2001
 Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a norma dello
 art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L.142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di
 Lire _____

Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che
 copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
 Pretorio dal 20 MAG. 2001 al 3 GIU. 2001
 Certifica inoltre che non risulta prodotta all'Ufficio comunale
 alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta li, 21 GIU. 2001
 Il Segretario Comunale
 (vedi allegato)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: "Adozione regolamento comunale servizi cimiteriali";

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge;

Visto, in particolare, il parere espresso dal Segretario " Su richiesta del Commissario esprime parere favorevole per le proprie competenze ai sensi dell'art. 17 c. 68 della L. 127/97;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Assunti i poteri del Consiglio.

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: "Adozione regolamento comunale servizi cimiteriali".

Dare atto che è stato approvato il Bilancio 2001 con delibera del C.S. n°53 del 23/03/2001 e che con delibera del C.S. n°54 del 26/03/2001 è stato approvato l'Esercizio Provvisorio fino al 31/05/2001.

RO
GET
O
ENC
C
UFI
D
E
ell'
Date
1



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

AA: GG.
SETTORE LL. PP.
UFFICIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE SERVIZI
CIMITERIALI.

IN ALLEGATO: REGOLAMENTO
COMUNALE SERVIZI CIMITERIALI

UFFICIO PROPONENTE

Da inserire nell'ordine del giorno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Commissario Straordinario

nell'adunanza del 14/05/2001 con deliberazione n° 98

Data _____ IL SEGRETARIO GENERALE

ore 18,30

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA
Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole
15-05-01
IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole
Data 14/05/2001 IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Su richiesta del Commissario esprime parere favorevole per le proprie competenze ai sensi dell'art. 17 c. 68 della L. 127/97

Favorevole
Data 14/5/2001 IL SEGRETARIO COMUNALE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

£ _____
SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____
COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata £ _____
Variazioni in aumento £ _____
Variazione in diminuzione £ _____
Stanziamiento aggiornato £ _____
Somme già impegnate £ _____

SOMMA DISPONIBILE £ _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Data _____

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI

- ◆ Visto l'allegato Regolamento dei Servizi Cimiteriali;
- ◆ Considerato che questo Ente si deve dotare del Regolamento Comunale sui Servizi Cimiteriali, al fine di regolarizzare tutta la problematica relativa ai Cimiteri (trasporto, concessione di sepoltura, tumulazione, pulizia interna, esumazione, ed estumulazione, costruzione loculi, epigrafe, personale addetto al Cimitero, etc.);
- ◆ Ritenuto di dover approvare il Regolamento del Cimitero tenendo conto delle prescrizioni contenute nel D.P.R. 10/09/90 n° 285;
- ◆ Rilevato che occorre procedere all'adozione del predetto Regolamento;
- ◆ Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dagli artt. n° 53 L. 142/90 e n° 1 L.R. 48/91;
- ◆ Visto il parere espresso dal Capo Settore AA.GG. per la parte Amministrativa, prevista dal regolamento;
- ◆ Visto il parere favorevole espresso dal Capo Settore LL.PP. per la parte tecnica.

PROPONGONO

- ◆ Di approvare il Regolamento Cimiteriale, composto da n° 104 articoli, che si allega alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

(PROVINCIA DI CATANIA)

Settore Affari Generali

Settore Lavori Pubblici

Allegato alle deliberazioni del C.S. n.º 38 del 14/5/2001

Codice Fiscale 00453970873

Tel. (095) 741 71 90

Fax (095) 7512253

Regolamento Comunale Servizi Cimiteriali

- D.P.R. 10/09/1990 n.º 285 -

[Handwritten signatures and initials]

AVVERTENZE

Il presente regolamento è aggiornato con le prescrizioni contenute nel D.P.R. 10-09-1990, n.285
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.239, supplemento Ordinario del 12/10/1990.

Legenda delle abbreviazioni usate nel testo

Reg. P.M. = Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n°285.

Ord. S.C. = Ordinamento dello Stato Civile 9 luglio 1939, n° 1238.

T.U.LL.SS. = testo unico delle legge sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1 Competenza

Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dall'art. 344 del T.U.LL.SS. e del Reg. P.M. del 1990.

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro dell'Interno, del Ministro della Sanità e dell'Autorità Giudiziaria.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ai fini predetti.

Il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 2 Responsabilità

Il Comune, mentre ha cura affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose, etc. non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, etc.

ARTICOLO 3 Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto in qualunque modo, l'abbia espressa.

In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ARTICOLO 4
Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno;
- c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.



CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 5 Dichiarazione di morte

Ogni caso di morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere denunciato all'ufficio di Stato Civile entro 24 ore dal decesso.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra o di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio Stato Civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedale, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

ARTICOLO 6 Adempimenti dell'ufficio

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa da parte del medico curante, di cui agli artt. 7, 8 e successivi.

In possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

In difetto del riconoscimento del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art.145 Ord. S.C.

ARTICOLO 7 Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Unità Sanitaria Locale.

Tale scheda ha finalità sanitario - statistiche essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto all'art.6 del Reg. P.M.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il coordinatore sanitario della U. S. L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Presso l'Unità Sanitaria Locale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ARTICOLO 8 Accertamenti necroscopici

Escluso il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art.11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del coordinatore sanitario della U. S. L. da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale.

ARTICOLO 9 Referto all'Autorità Giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilievi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del Codice Penale e 4 del Codice di Procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 10 Rinvenimento di parti cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale. Inoltre U.S.L. provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 11

Termini

Nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato se non sono trascorse 24 ore dal decesso.

Detto termine può essere ridotto in casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva - diffusiva o di iniziativa putrefazione; infine quando ricorrono speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del coordinatore sanitario della U.S.L.

E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

ARTICOLO 12

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva - diffusiva, il coordinatore sanitario della U.S.L. prescrive le speciali misure cautelative necessarie.

ARTICOLO 13

Deposito di osservazione e obitorio

Il Comune deve avere apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo descritto la salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza.

Il comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni :

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

- b) deposito di un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico - legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico - conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

L'ammissione è disposta dalla U. S. L. o dall'Autorità Giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come previsto dall'art.33.

Nel deposito di osservazione e nell'obitorio può essere vietato l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal coordinatore sanitario della U. S. L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13/02/1964, n° 185.

ARTICOLO 14

Autorizzazione alla chiusura del feretro
ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, etc.

- 1) Salvo il nulla osta di cui di cui all'art.9 la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e di polizia mortuaria.
 - 2) Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane;
 - 3) I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art.7 del Reg. di P.M., sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Unità Sanitaria Locale, con le modalità indicate nel precisato articolo.
- Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ARTICOLO 15

Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. del Reg. F.M. e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt.37, 38 e 39 dello stesso Reg. P.M.;

I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore Sanitario della USL, per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 16

Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt.40 e seguenti del Reg. P.M.. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione e devono recare, sempre, una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art.41 Reg. P.M. e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali etc. etc. all'incaricato del trasporto al cimitero:

Agli istituti universitari, il Coordinatore Sanitario della Unità Sanitaria Locale, può autorizzare, con le modalità di cui all'art.43 del Reg. P.M., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero;

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero.

Il commercio di ossa umane, è vietato.

ARTICOLO 17

Prelievi per i trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n° 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n° 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 giugno 1977, n° 409.

ARTICOLO 18

Autopsie e trattamenti conservativi

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente Art. 15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del coordinatore sanitario della U.S.L.

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende eseguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del Reg. P.M., è eseguito dal coordinatore sanitario dell'U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art.47 del Reg. P.M.

CAPO III

FERETRI

Articolo 19 Feretro individuale – deposizione

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma: soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro .

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art.7.

ARTICOLO 20 Chiusura del feretro

Dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 14 ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma potrà procedersi alla chiusura del feretro.

ARTICOLO 21 Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

- a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere in legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm.2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 9 del Reg. P.M. l'esterno tinteggiato di scuro;
- b) per inumazione in fossa quindicennale o trentennale: feretro come sopra, le tavole possono essere dello spessore di non oltre cm. 3;
- c) per l'inumazione in fossa oltre 50 anni: il feretro può essere costruito anche con tavole di legno forte, di spessore non superiore a cm. 4 cerchiato o non;
- d) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: duplice cassa , l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del Reg. P.M. (2).

- e) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero : è prescritta la duplice cassa come alla lettera d) precedente;
- f) per trasporti brevi: per trasporto da Comune a Comune con percorso inferiore ai 25 Km, è sufficiente il feretro di legno, sempre che il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non in seguito a esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in un altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile o, comunque, non autorizzato dal Ministero della Sanità, come anche l'applicazione alla casse metalliche di valvole o apparecchi che alterino la tenuta ermetica della cassa stessa.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

ARTICOLO 22 Fornitura di feretri

Il comune provvede a fornire gratuitamente il feretro di cui all'articolo precedente, lett. A), per salme di persone bisognose. La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per campi e i posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private in concorrenza.

ARTICOLO 23 Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impresso in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e la data di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene l'indicazione della morte e gli eventuali altri dati.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 24 Trasporto cadaveri

Il trasporto delle salme avviene:

- a) A pagamento secondo una tariffa stabilita dall'Autorità Comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali. Le modalità di trasporto sono stabilite dall'Amministrazione Comunale in apposito regolamento;
- b) A carico del Comune in ogni altro caso, il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro.
- c) L'Unità Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne le regolarità.

ARTICOLO 25

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ARTICOLO 26

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. a).

Nei casi previsti dall'art. 24 comma 1 lett. a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune o con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con regolari automezzi, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quelle stabilite per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

ARTICOLO 27

Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in chiesa ~~o in~~ per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; ~~la sosta in chiesa per la celebrazione di riti maggiori è subordinata al versamento del diritto previsto in tariffa.~~

ARTICOLO 28

Trasporti non in sede di funerale

- A) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.
- B) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, etc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentita l'Unità Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali al luogo di speciale onore.
- Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo con l'impiego di vettura chiusa e subordinata al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
- C) In eguale modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna a istituti di studio, etc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc.

ARTICOLO 29

Morti per malattie infettive

La salma di persona deceduta per malattia infettiva - diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica essere trasportata nel cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con l'Unità Sanitaria Locale.

Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 30

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro comune nell'ambito del comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, a seguito di domanda degli interessati, con allegati il nulla osta dell'Unità Sanitaria Locale, che restano uniti all'atto di autorizzazione.

Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in esse siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come l'articolo 21.

Per i morti di malattie infettive -diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 20 del Reg. P.M.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 31

Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvato con R.D. 1° luglio 1937, n° 1369 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Reg. P.M. ; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento; in entrambi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del regolamento precitato.

ARTICOLO 32

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 16 del Reg. P.M. e del precedente art. 21; inoltre, se effettuato dal mese di aprile al mese di settembre, compresi, o negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 o 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 32 del Reg. P.M. , salvo sia stata imbalsamata.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato , a richiesta può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre, per evitare l'increscioso trasferimento da carro a carro sulla pubblica via.


ARTICOLO 33

Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del Reg. P.M. se il trasporto è per o da Stato estero.

Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.



CAPO V

CIMITERO - SERVIZI COSTRUZIONE

ARTICOLO 34 Disposizioni generali

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.

Il coordinatore sanitario della U.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego della fossa e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispone l'art. 30, del Reg. P.M.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e famigliari, ai sensi e nei limiti dell'art. 30 e seguenti del Reg. P.M.

Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di strutture in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 4 del Reg. P.M.

Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 83 e 84 del Reg. P.M. conservando gli atti relativi di autorizzazione.

ARTICOLO 35 Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, e coloro nati nel territorio del Comune e ovunque residenti al momento del decesso.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopraindicate.

ARTICOLO 36 Sepolture comuni per inumazione

Le sepolture di inumazione si distinguono in comuni e private:

A) Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata (1).

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0.50 e di m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

- a) per persone oltre i 10 anni: lunghezza al fondo m. 2.20; larghezza m. 0.50.
- b) per minori di anni 10: lunghezza al fondo m. 1.50 larghezza m. 0.50.

la copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella ammucchiata dalla profondità venga alla superficie.

B) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella legale di 10 anni.

ARTICOLO 37

Cippo

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera da Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà poi applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

ARTICOLO 38

Sepolture per tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 39.

Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 59 e seguenti.

ARTICOLO 39

Vari tipi di sepolture private

Il Comune può concedere a privati, ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Per ottenere la concessione di aree per la costruzione di tombe, di cappelle di famiglia o di altra sepoltura privata, gli interessati debbono presentare apposita domanda redatta in competente carta bollata.

A tale domanda deve essere allegata la ricevuta comprovante l'effettuato pagamento della tassa prevista nell'apposita tabella allegata.

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. e del presente regolamento.

ARTICOLO 40
Camera mortuaria

Il cimitero ha una camera mortuaria per l'eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o le salme esumate per esigenze varie, purchè di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg. P.M.

Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione, sala di autopsia.

ARTICOLO 41
Sala per autopsie

Nel cimitero un apposito locale avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P.M. , è destinato alle autopsie, di cui all'art. 45 dello stesso Reg. P.M.

ARTICOLO 42
Ossario Comune

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché le ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16.

ARTICOLO 43
Soppressione del cimitero

Il cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T.U.L.L.SS. e dal Reg. P.M. può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario della Unità sanitaria Locale.

Le concessioni di sepoltura private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del Reg. P.M.; se la concessione consiste ancora in aree senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 69 lettera a).

Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

ARTICOLO 44

Costruzione ed ampliamento del cimitero:
progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art.55 Reg. P.M.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico - sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 55, 56, 57, 60 e 61 del Reg. P.m. nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art 228 del T.U.L.L.SS. e successive modifiche.

ARTICOLO 45

Zona di rispetto

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato per un raggio non inferiore a 200 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.

Per l'ampliamento dei cimiteri esistenti, la distanza non potrà essere inferiore a m 100 per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed a 50 m. per gli altri comuni.

ARTICOLO 46

Planimetrie presso l'Ufficio d'Igiene

L'Ufficio d'Igiene deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri del comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto.

Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 47

Esumazione ordinaria

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;
- b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dall'Amministrazione Comunale e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

ARTICOLO 48

Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, etc., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

ARTICOLO 49

Avvisi di scadenza ordinaria

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso di cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

ARTICOLO 50

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

La salma esumata per ordine dell'Autorità Giudiziale e trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale e di un incaricato del responsabile del servizio del cimitero.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 21, penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie, salvo ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e

con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M. e, se trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

ARTICOLO 51 Estumulazioni

Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

L'estumulazione straordinaria, nel trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizioni che il coordinatore sanitario locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi sempre pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale dovrà disporre per la sua sostituzione e per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'autorità Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art. 68.

ARTICOLO 52 Operazioni vietate - denuncia

E' vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero (o chi è preposto al servizio) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ARTICOLO 53 Raccolta delle ossa - incenerimento materiali

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito e appartato luogo, nell'interno del cimitero, nel rispetto della normativa prevista dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

ARTICOLO 54 Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizioni del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a trattativa privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purchè nello stesso cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.



CAPO VII

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ARTICOLO 55

Modalità di concessione

La sepoltura privata per singola salma, può concedersi solo a decesso della persona di cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Non potranno essere concessi loculi a persone in vita, neanche se coniugi, almeno che gli stessi non abbiano superato il 70° anno di età, compatibilmente con la disponibilità numerica e nel solo caso in cui abbiano richiesto la concessione di una sepoltura vicina a quella del coniuge deceduto.

Non potranno, altresì, essere rilasciate concessioni a persone non residenti.

Per motivi validi e documentati sarà possibile concedere una dilazione massima, sull'importo fissato per il rilascio della concessione, non superiore alle 3 rate.

Solo per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilità degli stessi e l'età del richiedente, quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere.

Il diritto d'uso del loculo è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta o richiesta la concessione. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo tranne in caso di mancato utilizzo da parte del concessionario.

In tal caso è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione e sarà, in vita, integrato per aumenti superiori alla metà del pagato; il periodo di durata decorre dalla data della concessione.

La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere rinnovata né trasferita a terzi; essa è provata, salvo se richieda atto formale, dalla bolletta di pagamento.

ARTICOLO 56

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti, etc.

In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo che segue.

ARTICOLO 57

Durata - Decadenza

La concessione di sepoltura privata ha la durata di 99 anni. E' il concessionario che ha l'obbligo di costruire le sepolture entro un anno dalla concessione stessa.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine prima indicato;
- 2) quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
- 3) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura, ammessa solo per la sepoltura di grado superiore o pari a quella occupata;
- 4) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.--

5) I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n.4), se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina - avviso; inoltre contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui ai nn. 1), 2) e 3), dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 59; nel caso di cui al n. 4) non dà luogo ad alcun rimborso.

ARTICOLO 58

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ARTICOLO 59

Rinuncia di sepolture - Rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma, viene trasferita per una diversa sistemazione: il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento: rimborso della metà della tariffa pagata.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

ARTICOLO 60

Modalità di concessione

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune (1).

Solo con la stipula dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'aerea, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare l'importo di cui alla tariffa, a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni; tale deposito è rimborsato come dall'art. 97.

ARTICOLO 61

Durata della concessione - Rinnovo

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 55 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

ARTICOLO 62

Progetto - Costruzione delle opere - Termini Limiti di impiego dell'area

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 59) ed all'esecuzione, pena la decadenza, delle opere relative, entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Il progetto dovrà essere approvato dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario dell'U.S.L. e sentita la Commissione per l'Edilizia.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale 1 per cento del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, sempreché non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni 2 metri quadri di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente alle esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più del canone di tariffa.

La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P.M. e nel presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi e ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successivo art.97.

ARTICOLO 63

Sepulture di famiglia per inumazione

Le sepulture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.

A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

ARTICOLO 64 Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso. La rimozione delle opere percolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 71.

ARTICOLO 65 Aventi diritto

Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Può essere altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Se più sono titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

ARTICOLO 66 Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepolture sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e normativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 73, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art. 68 successivo.

ARTICOLO 67

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci etc.; in essa si possono anche ricordare i defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 68

Estumulazione - Vincolo

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purchè siano decorsi almeno 25 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme, versando a tal fine il canone in tariffa.

Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

ARTICOLO 69

Divieto di cessione dei diritti d'uso

In conformità a quanto dispone l'art. 57 del Reg. P.M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capacità del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 70

Ricupero a favore del Comune

a) Aree libere.

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre il rimborso del deposito cauzionale.

Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere con modifica del contratto, si associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art.62.

b) Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al ricupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre i due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisiti dal Comune l'area rinuncia e si impegna ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 62.

c) Rinuncia ai diritti.

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'ufficio tecnico del Comune.

ARTICOLO 71

Decadenza - Revoca - Estinzione

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 62 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 72;

b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritti e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art. 57, n° 4); in più decorso il primo anno di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni - avviso successive sui giornali più diffusi in loco. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma precedente art. 58;

2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803, nelle condizioni di cui al successivo art. 76;

3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come ai precedenti articoli ed osservate le norme di cui all'art. 98 del Reg. P.M. 43 e 71.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

ARTICOLO 72

Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

Pronunciate la decadenza di cui al n° 1), lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al n° 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e di resti come all'art. 58.

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto lo stato delle cose, ricorrendo, se al caso, alla cessione delle opere come previsto al precedente art. 72, lett. b).

ARTICOLO 73 Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

ARTICOLO 74 Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengono rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 54.

ARTICOLO 75 Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 76 Sepolture di famiglia e per collettività anteriore al Reg. P.M. n. 803/1975

Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

CAPO VIII

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO 77

Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco e affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capo d'Anno e Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco, la visita fuori orario ai loculi nei sotterranei è subordinata, oltrechè al permesso predetto, all'accompagnamento da parte del personale del cimitero.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o pioggia, il Sindaco può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ARTICOLO 78

Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
- b) Alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- c) A chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ARTICOLO 79

Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ARTICOLO 80

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali cose irriverenti, cesti o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;

- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie l'offerta dei servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
 - m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 81 Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal Sindaco e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato solo il nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

ARTICOLO 82 Facoltà di collocare lapidi e dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure eventuali modifiche.

ARTICOLO 83 Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di ricupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografie, purchè eseguite a smalto; il collocamento di piantine fiori e di sempreverdi, avendo

però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

CAPO I X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO 84

Compiti

Al cimitero ed ai servizi funebri sono preposti custodi giardinieri aventi anche mansioni di necroforo. Essi sono posti alle dirette dipendenze dei capi - settori competenti e del Segretario Comunale secondo le direttive funzionali del Sindaco e dell'Assessore al ramo.

ARTICOLO 85

Giardinieri

I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative, nonché alla pulizia e manutenzione delle opere e servizi, di viali, stradine, piazzali, cunette, pozzetti, porticati e servizi di uso pubblico. Inoltre sono di sussidio alle altre categorie di personale, specie necrofori, in caso di bisogno.

ARTICOLO 86

Doveri specifici del personale

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni, come determinati dalle forme di legge e dal regolamento organico vigente, e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorte, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

Nessuna compartecipazione spetta al personale dei diritti e dei proventi per servizi prestati e che sono propri del comune.

CAPO X

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 87

Permesso di costruzione.

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile. A tal fine il sindaco con propria ordinanza adotterà i provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni situazione di abuso.

ARTICOLO 88

Redazione progetti e direzione

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato e tutta la normativa vigente in materia edilizia.

ARTICOLO 89

Permesso di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera privata, nuova opera, restauro, modifica senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio dell'apposito permesso. In questo sono indicati il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e di discarica e l'orario e quant'altro ritenuto necessario dall'autorità concedente.

ARTICOLO 90

Responsabilità - Deposito cauzionale

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Per la costruzione di sepolture di famiglia, oltre al deposito di cui all'art. 60, da parte del concessionario, anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere, come all'art. 97.

ARTICOLO 91

Recinzione aree – Materiale di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Sindaco.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ARTICOLO 92

Introduzione e deposito di materiali

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenza di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, etc.

ARTICOLO 93

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo di particolari esigenze tecniche.

ARTICOLO 94

Sospensione dei lavori

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazioni dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 95

Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività Parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per la collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere del coordinatore sanitario dell'U.S.L. e della Commissione comunale per l'edilizia; questa può anche deferire tale compito ad una Sottocommissione composta di alcuni membri della Commissione stessa, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore preposto al servizio del cimitero.

La commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico - spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al pasto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

ARTICOLO 96

Opere di sepoltura individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede la presentazione del disegno con firma del capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza dell'Ufficio Tecnico così pure il collaudo.

ARTICOLO 97

Vigilanza e collaudo

L'Ufficio tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

Le opere di sepoltura di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal competente Ufficio Tecnico del Comune.

Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Risultato favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli artt. 55 e 90. Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

ARTICOLO 98

Ornamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

CAPO XI

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 99 Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta possono: svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie ed enti di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi, prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri comuni.

L'esercizio di tale attività richiede l'attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

ARTICOLO 100 Attività - Veicoli - Locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e di regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse. Per gli autoveicoli adibiti a trasporto di persone, a seguito dei funerali, sono da osservare le disposizioni del T.U. (dicembre 1993, n°1740), e del regolamento comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

ARTICOLO 101 Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

ARTICOLO 102 Sospensione - Revoca

In caso di violazione delle susposte norme e di quelle generali in materia, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione data.

CAPO XII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 103

Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento in data 24/02/1969 approvato dalla C.P.C. del 12/12/1969 n°4339, e negli altri atti in materia anteriore al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico - sanitario contenute nel regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente, con esse non compatibili.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione.

ARTICOLO 104

Disposizioni transitorie circa la tariffa

L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto, se richiesto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessioni o di servizi, questi pagamenti sono effettuare in base alla nuova tariffa.



- ALLEGATO A -

TABELLA DELLE TASSE DI CONCESSIONE

N. D'ORDINE	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	TASSA
1	CESSIONE DI LOCULO DI I e IV FILA	---
2	“ “ II e III FILA	---
3	V e VI FILA	---
4	Concessione di area per la sepoltura privata con monumentino (mq. 3.00 per adulti mq. 1.50 per bambini) per ogni mq. o frazione di mq.	---
5	Concessione di are per la costruzione di cappelle private di confraternita (max mq.20.00) per ogni mq. o frazione di mq.	---
6	Tassa entrata dopo la prima salma nelle tombe private entrata dopo la prima salma nelle cappelle private	£. 120.000
8	Tassa entrata per ciascuna salma nelle cappelle di confraternita	£. 30.000

RIF. P - 1.2.3. - Per quanto concerne la tassa di concessione dei loculi di cui ai punti 1- 2 e 3, , la stessa verrà determinata, di volta in volta relativamente ai loculi contestualmente realizzati, tenendo conto di tutti i costi affrontati dall'Amministrazione comunale, mediante atti proposti dagli Uffici competenti a determinarne il prezzo, adottati dall'Organo deliberante.

RIF. P - 4. 5. - Per quanto riguarda la tassa di concessione delle aree di cui ai punti 4 e 5 (cappelle funerarie e tombe) il prezzo unitario al mq. verrà determinato dal Settore LL.PP., tenendo conto di tutti i costi affrontati dall'Amministrazione comunale per rendere perfettamente fruibile l'area concessa, mediante atti proposti dagli Uffici competenti a determinarne il prezzo, adottati dall'Organo deliberante.

PER COSTO DI REALIZZAZIONE SI INTENDE
LA SOMMATORIA DEI SEGUENTI COSTI:

- Costo finale - realizzazione dell'opera.
- Costo finale - lavori di espropriazione.
- Costo di gestione.

I PREZZI DI CUI AI PUNTI 1.2.3.4.5.
SONO SOGGETTI AD I.V.A. AL 20%
E DIRITTI DI SEGRETERIA

Avvertenze
Legenda delle abbreviazioni usate nel testo

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1	Competenza	pag.1
" 2	Responsabilità	pag.1
" 3	Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi	pag.1
" 4	Atti a disposizione del pubblico	pag.2

CAPO I°

DICHIARAZIONE DI MORTE DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 5	Dichiarazione di morte	pag.3
" 6	Adempimenti d'ufficio	pag.3
" 7	Denuncia delle cause di morte	pag.3
" 8	Accertamenti necroscopici	pag.4
" 9	Referto all'autorità giudiziaria	pag.4
" 10	Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	pag.4

CAPO I I°

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11	Termini	pag.5
" 12	Provvidenze del periodo di osservazione	pag.5
" 13	Deposito di osservazione e obitorio	pag.5
" 14	Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, etc.	pag.6
" 15	Riscontro diagnostico	pag.6
" 16	Rilascio cadaveri, ossa, etc. a scopo di studio	pag.7
" 17	Prelievi per trapianti terapeutici	pag.7
" 18	Autopsie e trattamenti conservativi	pag.7

CAPO III°

FERETRI

Art. 19	Feretro individuale - Deposizione	pag.8
" 20	Chiusura del feretro	pag.8
" 21	Feretri per inumazione, tumulazione, e trasporti	pag.8
Art. 22	Fornitura feretri	pag.9
" 23	Piastrina di riconoscimento	pag.9

CAPO IV°

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 24	Trasporto cadaveri	pag.10
" 25	" "	pag.10
" 26	" "	pag.10
" 27	Riti religiosi	pag.11
" 28	Trasporti non in sede di funerale	pag.11
" 29	Morti per malattie infettive	pag.11
" 30	Trasporto per e da altri comuni per seppellimento ed o cremazione	pag.11
" 31	Trasporto all'estero o dall'estero	pag.12
" 32	Norme generali per i trasporti	pag.12
" 33	Trasporto di resti e di ceneri	pag.12

CAPO V°


CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

Art. 34	Disposizioni generali	pag.14
" 35	Ammissione nel cimitero	pag.14
" 36	Sepulture comuni per inumazione	pag.14
" 37	Cippo	pag.15
" 38	Sepulture per tumulazione	pag.15
" 39	Vari tipi di sepulture private	pag.15
" 40	Camera mortuaria	pag.16
" 41	Sala per autopsie	pag.16
" 42	Ossario Comune	pag.16
" 43	Soppressione del cimitero	pag.16
" 44	Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti, studio tecnico; relazione sanitaria:	pag.17
" 45	Zona di rispetto	pag.17
" 46	Planimetrie presso l'ufficio d'igiene	pag.17

CAPO VI°

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 47	Esumazione ordinaria	pag.18
" 48	Esumazione nati morti	pag.18
" 49	Avvisi di scadenza ordinaria	pag.18
" 50	Esumazione straordinaria	pag.18
" 51	Estumulazioni	pag.19
" 52	Operazioni vietate - Denuncia	pag.19
" 53	Raccolta delle ossa, incenerimento materiali	pag.19
Art. 54	Disponibilità dei materiali	pag.19



CAPO VII°

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

Art. 55	Modalità di concessione	pag.21
" 56	Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale	pag.21
" 57	Durata - Decadenza	pag.21
" 58	Sistemazione delle salme a seguito della decadenza	pag.22
" 59	Rinuncia di sepolture - Rimborsi	pag.22

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLETTIVITA'

Art. 60	Modalità di concessione	pag.22
" 61	Durata della concessione - rinnovo	pag.23
" 62	Progetto - Costruzione delle opere - Termini - limiti di impiego	pag.23
" 63	Sepolture di famiglia per inumazione	pag.23
" 64	Doveri in ordine alla manutenzione	pag.24
" 65	Aventi diritto	pag.24
" 66	Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività	pag.24
" 67	Ricordi funebri	pag.25
" 68	Estumulazione - Vincolo	pag.25
" 69	Divieto di concessione	pag.25
" 70	Recupero a favore del comune	pag.25
" 71	Decadenza - Revoca - Estinzione	pag.26
" 72	Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca	pag.26
" 73	Divisione e rinuncia	pag.27
" 74	Disponibilità dei materiali	pag.27
" 75	Fascicoli per le sepolture di famiglia	pag.27
" 76	Sepolture di famiglia e per collettività anteriore al Reg. P.M 803/75	pag.27

CAPO VIII°

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 77	Orario	pag.28
" 78	Divieto di ingresso	pag.28
" 79	Riti religiosi	pag.28
" 80	Divieti speciali	pag.28
" 81	Epigrafi	pag.29
" 82	Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi	pag.29
" 83	Lapidi, ricordi, fotografie	pag.29

CAPO IX°

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 84	Compiti	pag.31
" 85	Giardinieri	pag.31
" 86	Doveri specifici del personale	pag.31

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 87	Permesso di costruzione	pag.32
" 88	Redazione progetti e direzione	pag.32
" 89	Permesso di costruzione	pag.32
" 90	Responsabilità - Deposito cauzionale	pag.32
" 91	Recinzione aree - Materiale di scavo	pag.33
" 92	Introduzione e deposito materiali	pag.33
" 93	Orario di lavoro	pag.33
" 94	Sospensione dei lavori	pag.33
" 95	Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività, parere della commissione	pag.33
" 96	Opere di sepoltura individuali	pag.34
" 97	Vigilanza e collaudo	pag.34
" 98	Ornamentazione sepolture	pag.34

CAPO X I°

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 99	Funzioni - Licenza	pag.35
" 100	Attività - Veicoli - Locali	pag.35
" 101	Divieti	pag.35
" 102	Sospensione - Revoca	pag.35

CAPO X I I°

DISPOSIZIONI VARIE

Art.103	Abrogazione precedenti disposizioni	pag.36
" 104	Disposizioni transitorie circa la tariffa	pag.36

ALLEGATO A

Tabella delle tasse di concessione	pag.37
------------------------------------	--------

RELATA DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti attestano che il documento di cui
sopra è stato affisso e pubblicato all'Albo pretorio
dal 21/08/2001 al 01/09/2001
S. Giovanni La Punta, li 18 SET. 2001

IL MESSO COMUNALE

Giorgio Bellini


IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Il superiore provvedimento deliberativo prende il N° _____ della seduta _____
ore _____ che previa lettura viene sottoscritto come segue :

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Non soggetta a controllo preventivo di legittimità -

Esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, come modificato dalla L.R. 23/97.

San Giovanni La Punta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo Sezione Centrale in data 28 MAG. 2001
prot. n. 15847 ricevuta il 04-06-2001

San Giovanni La Punta, li

23/04/2001

Antonella Samico

Approvata dal Comitato Regionale di controllo con decisione n. _____ del _____

San Giovanni La Punta, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Esecutiva per decorrenza dei termini il 5 LUG. 2001 ai sensi del 6° comma art. 18 L.R. 44/91.

San Giovanni La Punta, li

20 MAG. 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

ALLA RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

In riferimento alla delibera del Commissario Straordinario n.98 del 14/05/2001 all'oggetto: " Adozione regolamento comunale servizi cimiteriali" si chiede di accertare se nei venti giorni successivi alla data di ricevimento della predetta delibera da parte del CO.RE.CO. Sezione Centrale (04/06/2001) e sino alla data della presente, siano pervenuti chiarimenti o decisioni di annullamento da parte del predetto Organo di Controllo.

San Giovanni La Punta, li 05/07/2001

LA RESPONSABILE UFFICIO DELIBERE

Donatella RANIERI

SI ATTESTA

Che nel periodo indicato nelle premesse non sono pervenuti a questo Ufficio Protocollo né richieste di chiarimenti né decisioni di annullamento da parte del CO.RE.CO. - Sezione Centrale - concernenti la delibera del Commissario Straordinario n.98 del 14/05/2001.

San Giovanni La Punta, li 17.06.2001

LA RESPONSABILE UFFICIO PROTOCOLLO

[Signature]



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 98 DEL 14/05/2001 ALL'OGGETTO:
" ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI CIMITERIALI.**

Il sottoscritto **MESSO COMUNALE** attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 20/05/2001 al 03/06/2001

Il sottoscritto **ADDETTO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO** attesta che nel summenzionato periodo non sono pervenute opposizioni presso questo Ufficio Protocollo.

N° 983 R.P.

L'ADDETTO
ALL'ALBO PRETORIO
Nunzio Schiliro

L'ADDETTO
ALL'UFFICIO PROTOCOLLO

A seguito delle suestese attestazioni, **SI CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno festivo 20 MAG. 2001 successivo alla data di adozione, che vi è rimasta per giorni 15 consecutivi fino al 03 GIU. 2001 ai sensi dell'art. 11 - I comma - della L.R. 3/12/1991 N. 44 e che non sono state prodotte opposizioni.-

Dalla Residenza Municipale, li 03 GIU. 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE